



Decreto federale

Avamprogetto

**che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo
(Sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del ...³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013;
- b. lo scambio di note del ...⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147;

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che

SR

- ¹ RS **101**
- ² FF **2024** ...
- ³ RS ...; FF **2024** ...
- ⁴ RS ...; FF **2024** ...
- ⁵ RS **0.142.392.68**

permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 64a cpv. 1 – 2^{bis} e 3^{ter}

¹ Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1351⁷ un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. Sono applicabili per analogia i termini di cui all'articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi⁸.

^{1bis} Gli articoli 26 capoversi 2–5 e 26b LAsi si applicano per analogia alla procedura volta a determinare lo Stato Dublino competente per lo svolgimento di una procedura d'asilo e d'allontanamento.

² Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. I motivi del ricorso sono retti dall'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni feriali dalla ricezione della richiesta. Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito.

^{2bis} Se l'effetto sospensivo è accordato, il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni feriali dal conferimento dell'effetto sospensivo.

^{3ter} Se necessario, nel quadro della procedura di ricorso il Cantone si avvale di un interprete.

Art. 76a cpv. 1 lett. a e c e cpv. 3

¹ L'autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d'asilo, se nella fattispecie:

⁶ RS 142.20

⁷ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n° 604/2013, versione della GU L, 2024/1351 del 22.5.2024.

⁸ RS 142.31

- a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento o costituisca una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici;
- c. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.

³ Dall'ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:

- a. quattro settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d'asilo; ciò comprende la presentazione all'altro Stato Dublino della richiesta di presa o ripresa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l'accettazione implicita della richiesta, nonché l'allestimento della decisione e la sua notifica;
- b. cinque settimane durante un'eventuale procedura di riesame della richiesta di presa o ripresa in carico;
- c. cinque settimane tra la notifica della decisione d'allontanamento o d'espulsione, o la fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l'impugnazione di una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l'esecuzione della decisione.

Art. 81 cpv. 4 lett. b

⁴ Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

- b. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall'articolo 44 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1351⁹;

Art. 109a cpv. 2 lett. b

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- b. la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 2024/1351¹⁰, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera;

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 64a cpv. 1.

Titolo prima dell'art. 111a

Capitolo 14c:

Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino¹¹

Art. 111a cpv. 1 e 3

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

³ Lo scambio d'informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino.

Art. 111a^{bis} Scambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato Dublino competente

¹ In previsione di un trasferimento Dublino i dati medici disponibili riguardanti la persona interessata possono essere trattati e trasmessi allo Stato Dublino competente tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino:

- a. se necessario ai fini delle cure o dei trattamenti medici della persona interessata;
- b. se lo scambio d'informazioni avviene esclusivamente tra operatori sanitari o persone vincolate dal segreto professionale o d'ufficio; e
- c. con il consenso esplicito dell'interessato o del suo rappresentante.

² Non occorre il consenso di cui al capoverso 1 lettera c se la trasmissione dei dati è necessaria per:

- a. proteggere la salute e la sicurezza pubbliche;
- b. tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi qualora, per motivi di salute o giuridici, non è possibile ottenere il consenso della persona interessata.

³ L'assenza del consenso secondo il capoverso 1 lettera c non osta al trasferimento Dublino.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio d'informazioni nonché la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi.

Allegato

L'allegato 1 numero 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

¹¹ Versione del FF 2021 674

Allegato 1
(art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4)

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004¹³ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- e. Protocollo del 27 giugno 2019¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eu-rodac a fini di contrasto.

¹² RS 0.142.392.68

¹³ RS 0.362.32

¹⁴ RS 0.142.393.141

¹⁵ RS 0.142.395.141

¹⁶ RS 0.142.392.682

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁷ sull'asilo

Art. 8b Altri obblighi nella procedura Dublino

Nel quadro di una procedura Dublino gli altri obblighi del richiedente l'asilo sono retti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351¹⁸.

Art. 20 Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino

Se dal controllo di sicurezza all'aeroporto secondo l'articolo 21a o nel centro della Confederazione secondo l'articolo 26 emerge che il richiedente l'asilo costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico non viene svolta una procedura Dublino.

Art. 22 cpv. 1^{er}, frase introduttiva

^{1^{er}} La SEM autorizza l'entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351¹⁹ e: ...

Art. 26 cpv. 3^{bis} – 3^{quater} e 4

^{3^{bis}} Il colloquio secondo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351²⁰ precede la procedura Dublino (art. 26b). È oggetto di una registrazione audio e di una sintesi scritta. Il richiedente l'asilo dev'esserne informato in anticipo. La registrazione audio rientra tra gli atti che possono essere consultati sul posto.

^{3^{ter}} Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi in via eccezionale da una registrazione audio.

^{3^{quater}} Il Consiglio federale disciplina le modalità della registrazione audio e della sintesi scritta del colloquio secondo il capoverso 3^{bis}. Definisce nello specifico:

- a. lo scopo e la tipologia della registrazione;
- b. il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione;
- c. le modalità del diritto di consultare gli atti;
- d. gli accessi alla registrazione;
- e. la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata.

¹⁷ RS 142.31

¹⁸ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n° 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

⁴ Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l'articolo 102a^{ter} capoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino).

Art. 26b cpv. 2

² L'articolo 8 capoverso 3^{bis} non si applica alle domande di presa in carico secondo l'articolo 38 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1351.

Art. 31b cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato Dublino, può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE²¹, se:

Art. 35a

Se in virtù del regolamento (UE) 2024/1351²² l'esame della domanda d'asilo spetta alla Svizzera, la procedura d'asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.

Art. 37 cpv. 1 e 3

¹ Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2024/1351²³.

³ Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, il termine di cui al capoverso 1 può essere prolungato fino a cinque giorni lavorativi e il termine di cui al capoverso 2 può essere superato di alcuni giorni.

Art. 102a^{bis} cpv. 2^{quater} lett. c e d nonché cpv. 4

^{2quater} La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:

²¹ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

- c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351²⁴ ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza;
- d. *concerne soltanto i testi tedesco e francese*

⁴ I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.

Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato Dublino

¹ La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di uno Stato Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

² Lo scambio d'informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE per la procedura Dublino.

Art. 102c, rubrica

Comunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublino

Art. 102g cpv. 2 e 3

² La consulenza comprende segnatamente:

- a. l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo;
- b. l'informazione sul meccanismo di denuncia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896²⁵;
- c. l'informazione sulla procedura Dublino di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351²⁶.

³ *abrogato*

Art. 106 cpv. 2

² Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3, 68 capoverso 2 e 107a capoverso 4.

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

²⁵ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 nov. 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

Art. 107a cpv. 2–4

² Il richiedente l'asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

³ Se l'effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l'allontanamento può essere eseguito. Se l'effetto sospensivo è accordato, il Tribunale amministrativo federale decide entro il termine di cui all'articolo 109 capoverso 3.

⁴ I motivi del ricorso sono retti dall'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351²⁷.

Art. 113a Misure di sostegno a favore degli Stati Schengen o Dublino

Per sostenere gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa Schengen (Stati Schengen) o gli Stati Dublino, in particolare se esposti a pressione migratoria accresciuta, la Confederazione può adottare le misure seguenti:

- a. ammissione di gruppi di richiedenti l'asilo, per l'espletamento della procedura d'asilo;
- b. ammissione di rifugiati riconosciuti e apolidi provenienti da Stati Schengen o Stati Dublino;
- c. ammissione di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen/Dublino, per l'esecuzione dell'allontanamento secondo la direttiva 2001/40/CE;
- d. versamento di contributi finanziari a singoli Stati Schengen o Dublino per misure riguardanti il settore della migrazione, la gestione delle frontiere e il settore dell'asilo in questi Stati o in Stati terzi;
- e. misure di sostegno operative e tecniche.

² Se adotta una misura di cui al capoverso 1 lettere a–d, il Consiglio federale definisce, nel quadro dei crediti autorizzati dall'Assemblea federale, il numero massimo di persone da ammettere nel quadro della misura in questione per anno civile nonché l'importo del possibile contributo finanziario.

³ Il DFGP determina il numero di persone da ammettere e la data della loro ammissione. La SEM determina chi fa parte di un gruppo definito dal DFGP.

⁴ All'infuori di questo numero massimo di persone definito dal Consiglio federale secondo il capoverso 2, il DFGP può decidere l'ammissione di gruppi di persone più piccoli in caso di eventi imprevedibili.

⁵ La ripartizione delle persone di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 4 tra i Cantoni è retta dall'articolo 27.

⁶ La SEM decide in merito alle misure da adottare conformemente al capoverso 1 lettera e.

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b.

Art. 114 Trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni:

- a. Stati membri dell'UE o a organizzazioni internazionali, nel quadro di un credito d'impegno per la migrazione, approvato in virtù dell'articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l'articolo 113 o dell'articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, autorizzato dall'Assemblea federale.
- b. Schengen/Dublino, nel quadro di un credito d'impegno di solidarietà Schengen/Dublino, approvato in virtù dell'articolo 113a lettera d, autorizzato dall'Assemblea federale.

² Consulta previamente le Commissioni parlamentari competenti.

Allegato

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

Allegato 1
(art. 21 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004²⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004²⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008³⁰ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008³¹ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- e. Protocollo del 27 giugno 2019³² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eu-rodac a fini di contrasto.

28 RS **0.142.392.68**
29 RS **0.362.32**
30 RS **0.142.393.141**
31 RS **0.142.395.141**
32 RS **0.142.392.682**